

Fattura immediata e differita: le nuove regole dal 1° luglio 2019

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire le modalità di fatturazione elettronica cui saranno chiamati i contribuenti a liquidazione IVA mensile/trimestrale per tutte le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2019.

La Circolare 14/E del 17 giugno ha definitivamente chiarito tempi e modalità di fatturazione, **sia nel caso di fattura immediata che di fattura differita**, fornendo un'importante semplificazione per i soggetti tenuti alla e-fattura e precisando il diverso comportamento che dovrà invece essere tenuto da parte dei contribuenti esonerati dalla fattura elettronica, quali minimi e forfettari.

Fattura elettronica immediata

Innanzitutto chiariamo cosa debba intendersi per fattura immediata: si tratta della fattura che viene emessa all'atto del verificarsi **dell'esigibilità dell'imposta, ossia dall'effettuazione dell'operazione che ai fini IVA corrisponde:**

- ♦ **alla data di stipula dell'atto**, se riguardano beni immobili,
- ♦ **alla consegna o spedizione** del bene nelle vendite di cose mobili,
- ♦ **al pagamento del corrispettivo** nelle prestazioni di servizi.

La norma prevede che per l'emissione della fattura siano concessi 10 giorni (12 secondo un emendamento al DL Crescita in attesa di approvazione), e che laddove la fattura non venga emessa nella medesima giornata in cui si verifica l'esigibilità, **la data dell'esigibilità stessa debba essere riportata in fattura.**

Detto più semplicemente, le e-fatture continueranno ad essere datate con la logica sin qui seguita, ma la trasmissione telematica dovrà avvenire tassativamente entro 10 giorni di calendario dalla data fattura stessa.

Esempio

A fronte di una prestazione di servizi, il corrispettivo viene incassato in data 10 luglio:

- Data Fattura: 10 luglio 2019
- Trasmissione del file XML: a partire dal 10 luglio ed entro il 20 luglio 2019

A fronte di una prestazione di servizi, il corrispettivo viene incassato in data 30 luglio:

- Data fattura: 30 luglio 2019
- Trasmissione del file XML: a partire dal 30 luglio ed entro il 9 agosto 2019

Effetti sulla liquidazione IVA

È bene ricordare nuovamente, che l'esigibilità dell'imposta resta ancorata alla data di esecuzione dell'operazione, indipendentemente da quando il file venga effettivamente trasmesso avvalendosi dei 10 giorni di margine per l'invio.

Pertanto, tornando all'esempio cui sopra, ed ipotizzando che la fattura avente data 30 luglio venga inviata nei primi giorni di agosto, l'IVA relativa è comunque da imputarsi al mese di luglio.

La fatturazione analogica porta la doppia data

Diversa è la regola per la fattura emessa da **minimi o forfettari**.

Esempio

Un contribuente forfettario incassa il prezzo pattuito per una prestazione di servizi in data 1° luglio 2019. Ha a sua disposizione 10 giorni per l'emissione di fattura; ipotizziamo che tale emissione avvenga in data 4 luglio. In questo caso, la fattura sarà così compilata:

- Data fattura: 4 luglio 2019
- Nel corpo della fattura si indicherà: per operazione effettuata in data 1° luglio 2019

Fatture differite

Tornando al mondo della fatturazione elettronica, è bene precisare che le disposizioni modificative all'articolo 21 D.P.R. 633/72 non hanno intaccato le previsioni relative all'emissione di fattura differita.

Di uso comune è la fattispecie sotto indicata:

- *per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.*

La Circolare 14/E, sul punto, ha precisato che la **data della fattura** sarà quella dell'ultima operazione, mentre la trasmissione telematica dovrà essere effettuata tassativamente entro il giorno 15 del mese successivo.

Esempio

Cessioni di beni con DDT al medesimo cliente X in data 5, 12, 19 e 26 luglio:

- Data fattura: 26 luglio 2019
- Corpo Fattura: richiamo a tutti i DDT del mese di riferimento
- Data trasmissione file telematico: tassativamente entro il 15 agosto

Nota bene: per quanto riguarda l'esigibilità dell'imposta, questa resta sempre ferma alla data di effettuazione, quindi, nel caso su esposto, si tratta di "iva a debito" del mese di luglio, anche se la trasmissione viene effettuata ad agosto.

Consigliamo i contribuenti di inviare la fattura entro il giorno 5 del mese successivo, poichè verranno aggiunti altri 5 giorni di tempo che si prende il SDI per la trasmissione/consegna e i tempi tecnici necessari per la corretta registrazione delle fatture ai fini della liquidazione IVA del periodo.

Gli uffici Territoriali di Confartigianato sono a disposizione per ogni chiarimento.

Cesena, 19 giugno 2019

Responsabile Servizi Fiscali
Landi Valdes